

Circolare n°584/C/2021: Nuovo tasso d'interesse legale per il 2022: 1,25%.

16 Dicembre 2021

Con il decreto 13 dicembre 2021 (G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021) il Ministro dell'economia ha fissato la nuova misura del tasso d'interesse legale ai sensi dell'art. 1284 del codice civile che, **a partire dal 1° gennaio 2022, sarà pari all'1,25% in ragione d'anno**. Attualmente (e fino al 31 dicembre 2021) è pari allo 0,01 % in ragione d'anno.

L'art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell'economia il potere di modificare annualmente il tasso d'interesse legale con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.

La determinazione del nuovo tasso d'interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tiene conto del tasso d'inflazione registrato nell'anno.

Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Di seguito si riportano **i tassi d'interesse legale applicati fino ad oggi** e cioè:

- 5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990 (art. 1284 c.c.);
- 10% dal 16/12/1990 e per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 (Legge 353/1990 e Legge 408/1990);
- 5% per il 1997 e 1998 (Legge 662/1996);
- 2,5% per il 1999 e 2000 (DM 10/12/1998);
- 3,5% per il 2001 (DM 11/12/2000);
- 3% per il 2002 e 2003 (DM 11/12/2001);
- 2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003);
- 3% per il 2008 e 2009 (DM 12/12/2007);
- 1% per il 2010 (DM 4/12/2009);
- 1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010);
- 2,5% per il 2012 e 2013 (DM 12/12/2011);
- 1% per il 2014 (DM 12/12/2013);

- 0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014)
- 0,2% per il 2016 (DM 11/12/2015)
- 0,1% per il 2017 (DM 7/12/2016);
- 0,3% per il 2018 (DM 12/12/2017);
- 0,8% per il 2019 (DM 12/12/2018);
- 0,05% per il 2020 (DM 12/12/2019);
- 0,01% per il 2021 (DM 11/12/2020)
- 1,25% per il 2022 (DM 13/12/2021).

L'elenco evidenzia che il tasso d'interesse fissato per il 2021 **allo 0,01% rappresenta il minimo storico dal 1942 in poi** e che **per il 2022 vi è un rialzo ai livelli di circa dieci di anni fa.**

Si ricorda che il tasso d'interesse legale può avere rilievo, tra l'altro, in tema di **locazione di immobili urbani** per il deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.

[47287-Decreto_13_dicembre_2021161221150942.pdf](#)[Apri](#)

[47287-Circolare n 584_C_2021.pdf](#)[Apri](#)